AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1077 DEL 23/06/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO PER LA FREQUENZA DI TIROCINI CURRICULARI/STAGE.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 1099/23

Firmato digitalmente da BONAVINA Maria Giuseppina il 23/06/2023 10:06

Il Dirigente Referente "UOS Formazione" riferisce:

"L'Università degli Studi di Trento, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini/stage (tirocini curriculari) al fine di consentire a studenti iscritti, la frequenza delle unità operative/servizi di questa Azienda Ulss.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e sue s.m.i., stabilisce tra l'altro che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia, e in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, in attuazione della suddetta normativa, è stato emanato il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

La Regione Veneto, a sua volta, ha dato attuazione alla normativa sopra citata adottando la Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3, in particolare l'art. 41, e successivamente, con DGR n. 1816 del 7.11.2017, il Regolamento "Diposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3".

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l'interesse dell'Azienda Ulss a collaborare per la formazione di professionisti con l'Ateneo richiedente, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrate e sostanziale della presente deliberazione."

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione per lo svolgimento di tirocini/stage con l'Università degli Studi di Trento, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti consenguenti per l'attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

UNIVERSITÀ DI TRENTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE/TIROCINI

TRA

L'Università degli studi di Trento con sede legale a Trento, in via Calepina, n. 14, codice fiscale e partita IVA 00340520220, d'ora in avanti denominata "UNITRENTO", rappresentata dalla Dirigente della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne, dott.ssa Alessandra Montresor, nata a Verona il 12 gennaio 1969

E

L'Azienda ULSS 8 "Berica", con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957, domiciliata, ai fini della presente Convenzione, presso la sede della medesima

Congiuntamente denominate "le Parti"

Premesso

che UNITRENTO promuove il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curriculare ed extra-curriculare,

che le Parti ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro migliori le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto - La presente Convenzione disciplina le modalità di gestione ed attuazione delle esperienze di tirocinio/stage svolte da studenti UNITRENTO e da laureati UNITRENTO, questi ultimi solo se nell'ambito del tirocinio professionalizzante finalizzato all'ammissione all'esame di stato.

Art. 2 - Tutor - L'attività formativa del tirocinante è seguita da un supervisore/tutor aziendale individuato dal Soggetto ospitante e da un tutor UNITRENTO individuato dal tirocinante.

Art. 3 - Progetto formativo - Ogni progetto formativo e di orientamento redatto in base alla presente Convenzione contiene:

a) il nominativo del tirocinante e i nominativi dei due tutor;
b) i tempi e il calendario di presenza del tirocinante nonché gli obblighi del tirocinante;
c) i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività formative;
d) le strutture aziendali che accoglieranno il tirocinante e i servizi messi a sua disposizione;
e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Prima dell'inizio di ogni tirocinio, il tirocinante dovrà compilare e far pervenire al soggetto ospitante il modello di richiesta di tirocinio presente al seguente link Aziendale:
http://www.aulss8.veneto.it/allegati/993-Mod._Tirocini_Formativi.pdf

Il progetto formativo, debitamente firmato da chi di competenza e inviato in via formale al soggetto ospitante, rappresenta insieme al modello di richiesta di frequenza una condizione essenziale senza la quale il soggetto ospitante può non concedere l'autorizzazione al tirocinio stesso.

Art. 4 - Limiti - Il Soggetto ospitante può accogliere tirocinanti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa regionale o, in assenza di questa, dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142.

Art. 5 - Obblighi di UNITRENTO:

a) individua un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio/stage;
b) redige il progetto formativo e di orientamento;
c) trasmette copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali;
d) assicura lo studente tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Le coperture assicurative comprendono anche le attività del progetto svolte al di fuori delle sedi del Soggetto ospitante.

Art. 6 - Obblighi del Soggetto ospitante - Il Soggetto ospitante:

a) si impegna a utilizzare il tirocinio per attività formative e di orientamento al lavoro per le quali è necessario un periodo formativo e a rispettare quanto concordato nel progetto di tirocinio;
b) comunica tempestivamente a UNITRENTO eventuali imprevisti che richiedano una modifica del progetto (interruzioni, cambio sede, assenze, variazioni d'orario, sospensioni etc.);
c) designa un supervisore/tutor aziendale che segue il tirocinante e collabora alla redazione della documentazione, fornita da UNITRENTO, attestante l'esperienza di tirocinio, nelle modalità e nei termini previsti;
d) ai sensi del D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e sue s.m.i., si impegna ad attuare le misure di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle in materia di dispositivi di protezione individuale, di informazione, formazione e addestramento, e l'eventuale sorveglianza sanitaria. Se il tirocinante è soggetto a sorveglianza sanitaria, si impegna anche a fornire a UNITRENTO copia della documentazione di idoneità, anche a termine del tirocinio.

Art. 7 - Obblighi del tirocinante - Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto seguendo le indicazioni dei tutor;
b) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle di altre persone presenti, come da art. 20 del D.lgs. 81/08. E' tenuto ad osservare le disposizioni del Soggetto ospitante per la protezione collettiva-individuale;
c) mantenere la riservatezza su dati e informazioni sull'attività lavorativa e sui processi produttivi e i prodotti;

d) rispettare i regolamenti disciplinari del Soggetto ospitante, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi messi a disposizione;
e) comunicare a UNITRENTO eventuali imprevisti che modifichino il progetto (cambio sede, variazioni durata/orario, interruzioni etc.) e seguire le indicazioni ricevute in merito;
f) comunicare tempestivamente al supervisore/tutor aziendale eventuali malattie o altro giustificato motivo di assenza;
g) comunicare tempestivamente sia al Soggetto ospitante sia a UNITRENTO, eventuali incidenti accorsi, facendo pervenire ad entrambi la documentazione necessaria; compilare nelle modalità e nei tempi concordati, i documenti ricevuti da UNITRENTO;
h) richiedere l'autorizzazione al Soggetto ospitante per eventuali elaborati da presentare a terzi;
i) rispettare il Regolamento, del soggetto ospitante, sulle frequenze ai fini formativi, presente al seguente link aziendale:
http://www.aulss8.veneto.it/allegati/991 REGOLAMENTO_AZ_FREQUENZE.pdf

Art. 8 - Tirocini area servizio sociale - Per gli studenti che svolgono il tirocinio obbligatorio dell'area dei servizi sociali, UNITRENTO si impegna a favorire la partecipazione del supervisore/tutor aziendale alle attività di aggiornamento/formazione promosse dai relativi corsi. Il Soggetto ospitante autorizza la partecipazione del supervisore, in orario di servizio, agli incontri promossi.

Art. 9 - Durata - La presente Convenzione decorre dalla data di protocollazione della sua corretta sottoscrizione (effettuata quest'ultima da entrambe le parti) e ha validità sino al 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di stipula, salvo disdetta scritta, a mezzo raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi prima della scadenza. L'iter di attivazione del tirocinio dovrà comunque essere successivo alla data di presente nel campo "data inizio" della sezione Convenzioni del gestionale UNI Trento.

Art. 10 – Oneri fiscali - La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art.2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972, ed è a carico di UNITRENTO. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da UNITRENTO – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trento del 23.12.2014, prot. N. 106668/14. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del DPR 131/86 con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali - Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR le Parti si informano reciprocamente che i dati personali saranno trattati dalle stesse esclusivamente per la finalità di stipula ed esecuzione della presente Convenzione e dei conseguenti adempimenti contrattuali e normativi. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. I dati di contatto dei rispettivi Responsabili

della Protezione dei dati sono: per UNITRENTO, email: rpd@unitn.it; per l'Ente Ospitante, email: rpd@aulss8.veneto.it

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e riservatezza. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi per la realizzazione delle finalità sopraindicate; per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. I dati saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione della presente Convenzione e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Le Parti dichiarano di garantire all'interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo. Resta salvo in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

UNITRENTO, nell'ambito della presente Convenzione, è Titolare dei dati personali degli studenti e laureati trattati per erogare un percorso formativo (ivi compreso lo svolgimento di un tirocinio) e ad attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Per lo svolgimento del tirocinio UNITRENTO si avvale del Soggetto ospitante, che viene nominato Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con separato atto di nomina.

Il Soggetto ospitante è, altresì, autonomo titolare dei dati del tirocinante trattati per finalità proprie inerenti allo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di propria esclusiva competenza e necessarie all'uso dei propri servizi da parte del tirocinante (quali ad esempio il servizio mensa, rilascio badge per accedere alla struttura che eroga il tirocinio, il servizio di videosorveglianza, ecc.).

Il Soggetto ospitante quale titolare dei dati personali, anche di natura particolare, eventualmente trattati dal tirocinante nello svolgimento delle attività di tirocinio/stage prestata, si impegna a istruire,

ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., i tirocinanti statuendo, altresì, l'obbligo a mantenere riservate le informazioni e dati trattati.

Art. 12 - Rinvio - Per quanto non previsto nella presente, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente: art.18 legge 24/06/1997, n° 196 e D.M. 25/03/1998, n° 142, e inoltre le specifiche normative regionali/provinciali relative ai tirocini (nel territorio provinciale trentino: l'art.4 bis della L.P. 16/06/1983, n. 19).

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

PER L'UNIVERSITÀ	PER IL SOGGETTO OSPITANTE
Il Dirigente	Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Montresor	Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina